

**Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale**  
**“Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 e 22/2015”**

**Relazione illustrativa**

La proposta di legge interviene in modifica delle leggi regionali 68/2011 e 22/2015 al fine di:

- a) Istituire la Conferenza permanente delle Unioni di Comuni, al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dall'esercizio associato attraverso le Unioni di Comuni;
- b) Confermare espressamente la potestà riconosciuta dallo Statuto alla Giunta regionale, ai comuni e agli elettori di presentare proposte di legge di fusione di comuni; quanto previsto dall'articolo 62 costituisce pertanto solo una esplicazione della potestà della Giunta regionale;
- c) Modificare le norme sui contributi ai piccoli comuni prevedendo che le funzioni da considerare ai fini della concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 siano oggetto a verifica di effettività;
- d) Ampliare le possibilità di aggiornamento dell'allegato B alla l.r. 68/2011, ponendole sempre in capo alla Giunta regionale;
- e) Modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevista dall'articolo 90 della l.r. 68/2011, prevedendo: la previa verifica di effettività per le funzioni da considerare; specifiche premialità in favore delle unioni di comuni che esercitano un maggior numero di funzioni rilevanti; l'ampliamento dell'utilizzo delle risorse per i servizi di prossimità (con corrispondente modifica dell'articolo 92); la definizione di nuovi indicatori di efficienza delle unioni;
- f) Modificare la disciplina delle verifiche di effettività delle funzioni esercitate dalle unioni di comuni, ampliandone la portata;
- g) Riordinare la disciplina del cd. “fondo unico” destinato alle unioni ex comunità montane, distinguendo le risorse attribuibili a titolo di contributo alle spese di funzionamento degli enti da quelle attribuibili a titolo di svolgimento delle funzioni di forestazione; operare le conseguenti modifiche a norme collegate della l.r. 22/2015;
- h) Disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo della Regione, previsto dalla legislazione statale, per l'adempimento di obblighi di pubblicazione di atti o modulistica sui siti istituzionali degli enti locali;
- i) Ridefinire il contenuto delle relazioni della Giunta regionale al Consiglio su aspetti rilevanti di attuazione della l.r. 68/2011;
- j) Operare ulteriori modifiche formali o di coordinamento della l.r. 68/2011;
- k) Modificare l'allegato A alla l.r. 68/2011, per rendere coerenti gli ambiti di dimensione territoriale adeguata alle nuove zone distretto;
- l) Modificare l'Allegato B alla l.r. 68/2011 per adeguarlo alle leggi di fusioni nel frattempo approvate.

**Il Capo I della pdl detta disposizioni di modifica della l.r. 68/2011**

**L'articolo 1 della pdl** prevede adeguamenti all'intervenuta legislazione statale, sopprimendo taluni adempimenti degli enti locali in relazione anche all'avvenuta soppressione da parte dello Stato di documenti di bilancio (certificato al bilancio di previsione e certificato di conto di bilancio).

**L'articolo 2 della pdl** sopprime il riferimento normativo alla legislazione statale sugli enti deficitari, confermando così che debba essere la Regione autonomamente a individuare i parametri di deficitarietà delle unioni ed esclusivamente per le proprie finalità (concessione di contributi). In sostanza, per i comuni lo Stato non prevede più la trasmissione di tabelle con gli indicatori di deficitarietà (da qui l'inidoneità del riferimento normativo al TUEL), che sono invece allegati al conto di bilancio, mentre per la Regione è necessario confermare che le unioni devono trasmettere specifiche tabelle con parametri individuati dalla Regione medesima. La Giunta regionale, peraltro, ha già individuato i parametri utilizzando quelli che lo Stato adotta per i comuni.

**L'articolo 3 della pdl** istituisce la Conferenza permanente delle Unioni di Comuni, al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dall'esercizio associato attraverso le Unioni di Comuni delle funzioni considerate per la concessione dei contributi, nei diversi settori amministrativi di competenza regionale nonché il concreto impatto del processo associativo sui comuni, sui cittadini e sulle imprese.

**L'articolo 4 della pdl** sostituisce il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011, prevedendo che la Giunta regionale possa unificare gli ambiti di dimensione territoriale adeguata nel caso in cui ciò sia richiesto dalla maggioranza dei sindaci dei comuni degli ambiti interessati. Come si dirà a proposito dell'articolo 20 della pdl, gli ambiti vengono modificati adeguandoli - al momento - alle nuove zone distretto, rimettendo al legislatore la competenza per le modifiche successive (anche in considerazione delle scelte che saranno fatte in attuazione del Programma regionale di sviluppo), e consentendo unicamente alla Giunta di provvedere a fusioni di ambiti su richiesta maggioritaria dei comuni interessati.

**L'articolo 5 della pdl** modifica l'articolo 62, comma 2, della l.r. 68/2011.

Sono inserite disposizioni volte a chiarire che la proposta dei comuni, rivolta alla Giunta regionale, e la successiva approvazione della pdl della Giunta medesima, non costituiscono elementi di un procedimento obbligatorio. A tal fine, la norma chiarisce che gli eventuali processi partecipativi evidenziati dai comuni con la loro richiesta alla Giunta regionale costituiscono solo un elemento conoscitivo utile alla Giunta regionale per decidere se esercitare o meno la sua potestà di iniziativa legislativa, che pertanto rimane sempre nella sua completa disponibilità. Ciò del resto è conforme a quanto previsto dallo Statuto regionale, che – appunto – non stabilisce limiti sostanziali alla potestà di iniziativa legislativa né della Giunta regionale né di comuni né degli elettori. Né lo svolgimento di processi partecipativi può essere considerato un presupposto procedurale necessario, essendo invece prescritto il solo svolgimento del referendum quale presupposto (costituzionale) per l'approvazione – non per la presentazione - della proposta di legge. Il chiarimento appare necessario poiché nel tempo si è formata, per effetto dell'intensità del confronto politico in fase referendaria, l'errata opinione che l'articolo 62 prescriva un procedimento obbligatorio, e che la Giunta regionale non possa approvare una proposta di legge, richiesta dai comuni, senza che sia stato esperito il processo partecipativo, portando detta errata opinione perfino in sede giudiziaria. La norma, pertanto, ristabilisce la verità statutaria (e costituzionale), in perfetta aderenza al contenuto originario dell'articolo 62, che consente unicamente ai comuni – invece di percorrere la strada a essi garantita dallo Statuto regionale senza alcun coinvolgimento degli organi regionali – di richiedere che sia la Giunta regionale a esercitare la sua potestà di iniziativa legislativa, evidentemente al fine di affrontare in forma collaborativa con i comuni medesimi le problematiche tecniche e istituzionali che una legge di fusione comporta (allegazione delle planimetrie, valutazione degli ambiti territoriali nei quali inserire il nuovo comune, risoluzione di specifiche questioni inerenti la successione nei rapporti convenzionali in corso, norme statali applicabili, ecc.).

Si provvede, altresì, a sopprimere il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 68/2011, in quanto inattuato e privo di effettivo valore normativo (si trattava in origine di una norma a contenuto programmatico e sollecitatorio rivolta alla Giunta regionale, peraltro destinata a un tempo ormai trascorso).

Con l'occasione, è effettuata anche una rettifica di errato riferimento normativo, contenuto nel comma 4 bis.

**L'articolo 6 della pdl** modifica il comma 6 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, a cui sono aggiunti, in fine, tre periodi. Queste disposizioni confermano la prassi adottata dalla Giunta regionale in sede di definizione delle modalità di verifica dell'effettività delle funzioni esercitate dalle unioni per i piccoli comuni con maggior disagio. Chiaramente, in applicazione dell'articolo 91, molte funzioni oggetto di verifica ed esercitate dalle unioni per tutti i comuni vedono coinvolti anche i piccoli comuni in situazione di maggior disagio, ed è evidente che se è accertato che una funzione non è effettivamente svolta, questa non può essere considerata né per i contributi alle unioni né per quelli ai piccoli comuni. Si stabilisce, tuttavia, che le nuove funzioni (e solo queste) attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 sono considerate anche se non sono state oggetto di verifica, e quantunque non possano essere considerate ai fini del contributo dell'articolo 90 l.r. 68/2011; anche dette funzioni saranno però soggette a successiva verifica di effettività, sempre in occasione della verifica biennale ed eventualmente su richiesta dell'unione (come più puntualmente stabilisce l'articolo 10, comma 7, della pdl).

**L'articolo 7 della pdl modifica l'articolo 83 della l.r. 68/2011** (inserimento del comma 4 quater), stabilendo nuove modalità di aggiornamento dell'Allegato B alla legge (che riporta i territori montani): dal 2019 si provvederà all'aggiornamento con deliberazione della Giunta regionale negli stessi casi precedentemente affidati a provvedimento dirigenziale e, in più, nei casi di fusione o incorporazione di comuni o di modifica di confini o di denominazione dei comuni montani.

La modifica apportata con **l'articolo 8 della pdl** all'articolo 84, comma 3, della l.r. 68/2011 ha carattere formale, consistendo in un mero aggiornamento del riferimento normativo ivi previsto.

Anche la modifica apportata con **l'articolo 9 della pdl** all'articolo 85, comma 5, della l.r. 68/2011 ha carattere formale, consistendo in una correzione di errore materiale.

Con la modifica apportata dall'**articolo 10 della pdl** all'articolo 86, comma 1, della l.r. 68/2011 si corregge l'annualità dell'Agenda per le montagne toscane, in modo tale da renderla necessaria solo in relazione ai contenuti degli atti della programmazione regionale.

**L'articolo 11 della pdl** modifica l'articolo 87 della l.r. 68/2011, relativo al fondo per la montagna. Le modifiche hanno carattere formale e sostanziale: si inserisce il riferimento alla Strategia per le Aree interne (lettera a); si stabilisce che il finanziamento del fondo per la montagna non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto (lettera b); si ridefinisce il contenuto del regolamento di attuazione, in particolare per la valutazione degli interventi proposti e per la fissazione di vincoli ai contenuti progettuali (lettera c); si estendono a tutti i soggetti beneficiari i criteri di attribuzione delle risorse del fondo, prima limitati alle sole unioni di comuni (lettera d); si richiama la responsabilità degli enti beneficiari sulla corrispondenza dell'impiego delle risorse anche in materia di aiuti di Stato (lettera e).

**L'articolo 12 della pdl** modifica l'articolo 90 della l.r. 68/2011, relativo ai contributi in favore delle unioni. Le modifiche concernono, in particolare:

- la sostituzione del comma 2 dell'articolo 90: è introdotto il principio secondo il quale sono rilevanti per i contributi solo le funzioni di cui sia stato accertato l'effettivo svolgimento in occasione di precedente verifica di effettività; con questa nuova e più rigorosa regola si evita di considerare nei procedimenti di concessione di contributi funzioni che sono attivate con il solo obiettivo di ottenere finanziamenti e che non sono - anche solo in parte - effettivamente svolte;
- l'inserimento del comma 4 bis: si prevede che la Giunta regionale possa stabilire, in favore delle unioni di nuova costituzione o (per consolidare i risultati raggiunti) delle unioni già operanti, un contributo nella misura massima di 30 mila euro; queste risorse saranno attribuite prima di applicare le disposizioni sugli altri contributi (commi da 5 a 9). L'obiettivo è di avere per tutte le unioni di comuni una misura di sostegno flessibile che, per quanto minima, sia in grado di accompagnare il processo di sviluppo delle unioni medesime adeguandolo alle diverse emergenti esigenze;
- la sostituzione del comma 6 dell'articolo 90: è stabilito uno specifico contributo per le unioni che svolgono funzioni rilevanti (comunque sempre già verificate) in numero superiore a quello minimo per l'accesso (quattro); è stabilito che il 20 per cento delle risorse complessivamente disponibili sia riservato a questo tipo di contributo; per ogni funzione l'unione potrà ricevere una somma non superiore a 50.000 euro. Rispetto alla disciplina previgente, dunque, la numerosità delle funzioni svolte assume un'autonoma rilevanza, e non è più confusa con altri indicatori di efficienza. Si richiama il fatto che anche questo contributo, misurato sul numero di funzioni, non comporta vincolo di destinazione, ma unicamente la valorizzazione del grado di integrazione raggiunto tra i comuni dell'unione;
- la modifica del comma 7 dell'articolo 90, con la quale si valorizza il numero dei comuni partecipanti all'unione che risultano tra i primi ottanta della graduatoria del disagio; con questa modifica si alza di trenta unità il numero dei comuni interessati, poiché per effetto del sistema di calcolo del contributo dell'articolo 82 questo si è nel frattempo ridotto a 50;
- la soppressione del comma 8 dell'articolo 90, che riguarda il contributo per i servizi di prossimità; come si avrà modo di specificare a proposito delle modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011, la finalità è di consentire alle unioni di organizzare al meglio gli interventi per la promozione di detti servizi, che potrebbero richiedere l'utilizzo di maggiori risorse e la loro programmazione in un arco temporale più ampio di un anno;
- la modifica del comma 9 dell'articolo 90, con la quale viene complessivamente riordinato il contributo sull'efficienza conseguita; l'indicatore della spesa di personale, precedentemente assunto in legge tra quelli obbligatori, non appare più consono a rappresentare la maggiore efficienza dell'unione, soprattutto in ragione del fatto che in questi anni la maggiore integrazione si è verificata proprio in quelle unioni nelle quali è avvenuto il trasferimento di personale dei comuni e delle risorse per la gestione della funzione, o nelle quali si è avuta una riorganizzazione della spesa di personale degli operai forestali, cosicché l'indicatore originario non è più in grado di rappresentare la maggiore efficienza relativa tra le unioni beneficiarie dei contributi. Sono introdotti, invece, tra gli indicatori obbligatori, quelli che attengono agli istituti utilizzati per la gestione del personale (es. trasferimenti) e quelli in grado di rappresentare lo svolgimento di ulteriori funzioni attribuite dai comuni, diverse rispetto a quelle dell'articolo 90 (es. gestione di un canile comprensoriale, gestione unitaria del catasto delle aree percorse dal fuoco, ecc.). Per queste

funzioni ulteriori (che non sono soggette a verifica di effettività) la deliberazione della Giunta regionale potrà disciplinare il monitoraggio dello svolgimento;

- le altre modifiche intervengono su aspetti formali o di coordinamento: al comma 1 dell'articolo 90 si ribadisce che le condizioni per l'accesso ai contributi devono sussistere alla data di avvio del procedimento; al comma 3 dell'articolo 90 si chiarisce che gli adempimenti di bilancio da considerare sono quelli assolti dagli organi ordinari nell'anno di concessione dei contributi; al comma 10 dell'articolo 90 si precisa il riferimento interno al solo comma 5; al comma 12 dell'articolo 90 si interviene unicamente per adeguare la norma alle altre disposizioni, sopprimendo anche un riferimento non più attuale; al comma 14 dell'articolo 90 si aggiorna il riferimento interno ai contributi da considerare nel calcolo del contributo statale; al comma 15 dell'articolo 90 si chiarisce quanto già desumibile dalla disciplina vigente sulla destinazione delle risorse concesse dalla Regione.

**Con l'articolo 13 della pdl si sostituisce integralmente l'articolo 91 della l.r. 68/2011.** La principale finalità è di prevedere, accanto alle verifiche di effettività biennali, anche verifiche "medio tempore". Si prevede, poi, il complessivo riordino della disciplina delle verifiche, mutuato dall'esperienza degli ultimi anni, nel senso seguente:

- Con norma introduttiva di carattere generale, è stabilito che l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), sia soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 90 per la concessione dei contributi, l'esito positivo della verifica di effettività dell'esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fintantoché non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l'esito negativo di una nuova verifica di effettività (comma 1).
- Si rinvia a una deliberazione della Giunta regionale per l'indicazione dei termini e della modalità con le quali sono svolte le verifiche da parte della struttura regionale competente. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio (comma 2).
- Si confermano le verifiche biennali già previste dalla vigente disciplina, e si aggiungono le verifiche a richiesta delle unioni, al fine di sottoporre tutte le funzioni rilevanti per i contributi a previo accertamento dello svolgimento. Le verifiche sono dunque effettuate:
  - a) d'ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell'anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell'anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell'anno precedente, a condizione che l'unione richieda la verifica entro e non oltre il 1° marzo dell'anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b);
  - b) su richiesta dell'unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo di funzioni attivate per la prima volta o di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo. Anche queste verifiche

saranno, dunque “biennali”, ma solo eventuali (si è scelto, per questo, di definire “biennali” le sole verifiche d’ufficio).

- È stabilito che le verifiche si svolgano in due fasi, secondo la prassi consolidata negli ultimi quattro anni, che ha consentito alle unioni di poter far fronte a situazioni di criticità sulla base dei rilievi della struttura regionale competente (comma 3). Il sistema delle due fasi appare, peraltro, consona a realizzare il pieno e non formale contraddittorio tra Regione e unioni quando, ai fini del raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Si chiarisce inoltre che non si procederà alla seconda fase della verifica, e dunque varranno gli esiti della prima fase, se in questa è stato accertato l’esercizio della funzione mediante una pluralità di atti associativi; ciò in quanto si è accertato che, seppure in difformità dalle norme statali che prevedono l’unicità dell’atto associativo, i comuni hanno autonomamente scelto di svolgere la funzione associata con più modalità. Infine, si stabilisce in via generale quanto sarà successivamente precisato nel dettaglio: le nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.
- Si disciplinano, poi, ai commi 4, 5 e 6 le principali modalità di svolgimento delle verifiche biennali d’ufficio e di quelle a richiesta.  
Nel corso delle verifiche biennali:
  - a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall’unione;
  - b) se, a esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell’effettività; l’unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni;
  - c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate a esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all’articolo 90, comma 6, dell’anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo.

Nel corso delle verifiche su richiesta:

- a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell’anno della verifica;
- b) se, a esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione può dimostrare di aver svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 nell’anno della verifica.

Il comma 7 disciplina il caso delle verifiche di effettività delle funzioni che vengono in rilievo per la concessione dei contributi dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 destinati ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio. Si ricorda che, per ottenere i contributi dell’articolo 82, i piccoli comuni devono

svolgere mediante la loro unione almeno cinque funzioni. Come è noto, queste funzioni possono essere coincidenti con quelle che l'unione esercita per tutti i comuni (rientrando dunque tra questi anche i piccoli comuni), oppure possono essere state attivate solo per i piccoli comuni. È chiaro che quando si svolgono le verifiche biennali o a richiesta che riguardano tutti i comuni, gli esiti di queste verifiche non possono che essere rilevanti anche ai fini della concessione dei contributi dell'articolo 82. Considerata tuttavia l'autonomia del contributo dell'articolo 82, si stabilisce che una verifica a richiesta (dell'unione o del comune interessato) possa essere effettuata anche solo per accertare l'effettivo svolgimento di funzioni utili a ottenere il contributo dell'articolo 82, quando si tratta di considerare nuovamente una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo. In questo sistema resta comunque la possibilità per il comune interessato di attivare nuove funzioni (mai verificate prima) esercitate mediante unione, come prevede il nuovo comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 82.

- Il comma 8 dispone sui termini di comunicazione degli esiti delle verifiche riproducendo testualmente il comma 3 dell'articolo 91 vigente.
- I commi 9 e 10 sono sostanzialmente riproduttivi di quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del testo vigente, e riguardano la revoca dei contributi conseguente alla verifica biennale. Così, la somma soggetta a revoca sarà pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, e prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi non evidenziati durante la verifica al fine di evitare la revoca.
- Il comma 11 disciplina il caso di verifiche straordinarie, negli stessi casi già previsti dal comma 7 del testo vigente. La novità che viene introdotta è che la verifica straordinaria è stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Si chiarisce infine che gli esiti di questa verifica straordinaria sono rilevanti (solo) ai fini della successiva concessione dei contributi di cui all'articolo 90.
- Il comma 12 è stato semplificato rispetto al comma 9 del testo vigente, in quanto gran parte del contenuto del testo vigente è stato assunto nella disciplina generale.
- I commi 13 e 14 sono sostanzialmente riproduttivi dei commi 9 bis e 10 del testo vigente (revoca in caso di scioglimento dell'unione, esclusività dei casi di revoca).

**L'articolo 14 della pdl** modifica l'articolo 92 della l.r. 68/2011, relativo alle iniziative per garantire i servizi di prossimità. Le modifiche sono finalizzate a consentire alle unioni di organizzare al meglio gli interventi per la promozione di detti servizi. La disciplina vigente prevede la concessione di uno specifico contributo, tra quelli dell'articolo 90. Come si è detto, questa previsione viene superata poiché occorre garantire maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse (potenzialmente anche superiori a quelle già previste dall'attuale articolo 90, comma 8), e soprattutto la loro programmazione in un arco temporale più ampio di un anno. In questo contesto, risulta insoddisfacente la disciplina attuale, connessa all'utilizzo del 75% per cento del contributo. Il comma 2 del nuovo articolo 92, invece, pur confermando la necessità che il potere di intervento dell'unione sia sancito dallo statuto, lascia maggiori margini di intervento agli enti per affrontare, nell'ambito delle autonome scelte di bilancio, i bisogni del territorio, peraltro chiarendo che gli

interventi decisi dall'unione possono essere attuati anche dai comuni interessati. Conseguentemente sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 92. Con l'occasione, si prevede infine l'aggiornamento del riferimento normativo al Codice del commercio.

**L'articolo 15** modifica l'articolo 94 della l.r. 68/2011. Le modifiche sono finalizzate a riordinare la disciplina delle risorse fin qui concesse alle unioni operanti nel territorio delle ex comunità montane, anche a seguito del riordino delle funzioni effettuato con l.r. 22/2015. Le risorse regionali sono distinte in due parti: la prima finalizzata al sostegno delle spese di funzionamento di dette unioni (ripristinando una misura contenuta nella legislazione regionale antecedente alla l.r. 68/2011), la seconda finalizzata specificamente all'esercizio delle funzioni di forestazione conferite dalla Regione. Nel primo caso, le somme saranno ripartite sulla base dei criteri percentuali fin qui applicati (e che vedono coinvolte anche le unioni che nel 2016 hanno acquisito, per effetto del riordino delle funzioni provinciali, le risorse del fondo per successione dalle province di Pistoia e di Livorno). Nell'allegato C alla pdl sono riportati gli enti interessati e le percentuali di riparto, corrispondenti agli enti e alle percentuali di riparto dell'anno 2017. Nel secondo caso, le somme saranno ripartite secondo nuovi criteri, definiti dalla legge e a cui si dà attuazione con deliberazione della Giunta regionale. La nuova disciplina è stata predisposta previa condivisione delle unioni interessate e dell'Anci Toscana. Del riordino si dà atto anche nella rubrica dell'articolo.

La scelta di introdurre il comma 4 bis, piuttosto che provvede alla sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, deriva dalla necessità di storicizzare il contesto nel quale sono state assegnate le risorse fino al 2018. Si ricorda, al riguardo, che i commi 2 e 3 sono anche di recente applicazione, in particolare in occasione del riordino delle funzioni provinciali (assegnazione di risorse alla Regione per effetto del trasferimento delle funzioni dell'agricoltura, assegnazione di risorse alle unioni di comuni dell'Appennino Pistoiese e delle Colline Metallifere per affetto del trasferimento delle funzioni di forestazione).

**L'articolo 16 della pdl** modifica l'articolo 95 della l.r. 68/2011. Le modifiche sono direttamente connesse a quelle apportate all'articolo 94 l.r. 68/2011. Anche in questo caso, si è ritenuto di intervenire con norma aggiuntiva, mantenendo in vita le disposizioni precedenti, in quanto queste ancora utili a indicare il quadro normativo nel quale è stato effettuato il riordino delle funzioni in materia di agricoltura.

L'inserimento dell'articolo 98 bis nella l.r. 68/2011, cui si provvede con **l'articolo 17 della pdl**, è finalizzato a disciplinare il caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione, previsto da disposizioni statali, quando si tratta di determinare l'adempimento di obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali. La questione è venuta in rilievo a proposito del potere sostitutivo, previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del d.lgs. 126/2016, sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata in materia di attività produttive e di edilizia privata. Si tratta, come appare evidente, di un potere sostitutivo del tutto particolare, con modalità non previste dalla l.r. 53/2001, e pertanto appare opportuno disciplinarlo specificamente. La norma prevede, prima di procedere all'atto formale di diffida, un'attività di monitoraggio della Regione, svolta in collaborazione con gli enti locali, per accertare la pubblicazione degli atti o della modulistica ovvero la rimozione di quanto risulta pubblicato in difformità. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di collaborazione e di monitoraggio.

**L'articolo 18 della pdl** modifica l'articolo 108 della l.r. 68/2011. Le modifiche consistono nell'aggiornamento del contenuto della Relazione biennale al Consiglio regionale sui processi associativi e



sulle politiche per le aree disagiate. Si prevede anzitutto un'unica Relazione con tempistica unica (in tal senso va la soppressione del comma 3 dell'articolo 108), e che dal 2019 la Relazione dia conto degli elementi che risultano di affettiva attualità, cioè della concessione dei contributi alle unioni e ai comuni in situazione di maggior disagio e gli esiti delle verifiche di effettività. Si supera così la Relazione sia sugli atti associativi, a suo tempo indicati al fine di verificare l'andamento del processo di attuazione dell'obbligo all'esercizio associato delle funzioni fondamentali (non realizzato da 8 anni e per questo in via di superamento da parte della legislazione statale), sia sulle iniziative di orientamento delle politiche regionali in favore dei territori disagiati (riproduttive di quanto oggi viene descritto in varie relazioni di settore e nel monitoraggio degli atti della programmazione regionale).

**L'articolo 19 della pdl** modifica l'articolo 111 della l.r. 68/2011. Le modifiche consistono nel prevedere che l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali mediante convenzione continui a essere possibile fino alla data stabilita dallo Stato di decorrenza di detto obbligo. Come si è detto, a seguito di continui rinvii della data di decorrenza, la legislazione statale (d.l. 91/2018) nell'operare l'ennesima proroga ha ipotizzato anche il superamento dell'obbligo. Viene poi aggiunto il comma 7 opties, con il quale si dispone per il 2019 sulle verifiche di effettività a richiesta dell'unione, prevedendo che la verifica non sia necessaria per le funzioni attivate per la prima volta, e che si proceda alla verifica a richiesta solo per le funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo.

**L'articolo 20 della pdl** modifica gli allegati A e B alla l.r. 68/2011. Nell'allegato A vengono riordinati gli ambiti di dimensione territoriale adeguata, rendendoli conformi alle nuove zone distretto (salvo che per le unioni già costituite); l'intervento normativo si rende peraltro opportuno in quanto le leggi regionali di fusione nel frattempo intervenute hanno direttamente disposto sulla collocazione dei nuovi comuni in ambiti diversi. Per le medesime fusioni, è anche effettuata la modifica dell'Allegato B. Viene inoltre inserito, con l'allegato C alla pdl, l'allegato B bis alla l.r. 69/2011, nel quale sono riportati gli enti interessati e le percentuali di riparto per i contributi per il funzionamento previsti dalla nuova disciplina dell'articolo 94 della l.r. 68/2011 (corrispondenti, come si è detto, agli enti e alle percentuali di riparto dell'anno 2017).

## **Il Capo II della pdl detta disposizioni di modifica della l.r. 22/2015**

In relazione alle modifiche apportate all'articolo 94 della l.r. 68/2011, **l'articolo 22 della pdl** provvede alla **modifica dell'articolo 44 della l.r. 22/2015**, allineando la previsione ivi contenuta sulle risorse da trasferire alle unioni succedute alle province di Pistoia e di Livorno (viene sostituita una norma erroneamente non abrogata con la l.r. 70/2015, priva di applicazione). Con l'occasione, **l'articolo 21 della pdl** modifica il comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, prevedendo dal 2019 il divieto di cumulo di risorse concesse alle unioni per il personale trasferito dalle province.